

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 aprile 1953.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZE

REGIONALGESETZ 27. April 1953, Nr. 4.

Wiedererrichtung der Gemeinde Andrian.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

veröffentlicht

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Gemeinde Andrian, welche mit kgl. Dekret vom 18.11.1928, Nr. 2740, an die Gemeinde Nals angegliedert wurde, wird mit denselben Gebietsabgrenzungen wiedererrichtet, die sie vor Inkrafttreten dieses Dekretes verzeichnete.

Art. 2

Der Präsident des Regionalausschusses wird, nach Anhörung des Landesauschusses Bozen, die Regelung der vermögensrechtlichen und finanziellen Beziehungen zwischen den interessierten Gemeinden vornehmen.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, den 27. April 1953.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 5.

Ricostituzione del Comune di Stelvio e modifica della denominazione del Comune di Prato allo Stelvio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Comune di Stelvio, fuso nel Comune di Prato allo Stelvio con R. D. 25 marzo 1929, n. 566, viene ricostituito con la stessa circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

La denominazione del Comune di Prato allo Stelvio, in seguito alla ricostituzione del Comune di Stelvio, viene modificata in quella di Prato Venosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 aprile 1953.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ 27. April 1953, Nr. 5.

Wiedererrichtung der Gemeinde Stilfs und Abänderung der Benennung der Gemeinde Prad-Stilfs.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

veröffentlicht

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Gemeinde Stilfs, welche mit kgl. Dekret vom 25. März 1929, Nr. 566, an die Gemeinde Prad angegliedert wurde, wird mit denselben Gebietsabgrenzungen wiedererrichtet, die sie vor Inkrafttreten dieses Dekretes hatte.

Art. 2

Die Benennung der Gemeinde Prad-Stilfs wird, infolge Wiedererrichtung der Gemeinde Stilfs, in die Benennung Prad-Vintschgau abgeändert.

Art. 3

Der Präsident des Regionalausschusses wird, nach Anhörung des Landesausschusses Bozen, die Regelung der vermögensrechtlichen und finanziellen Beziehungen zwischen den interessierten Gemeinden vornehmen.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, den 27. April 1953.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1953, n. 6.

Autorizzazione di supercontribuzioni al Comune di Bolzano per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il Comune di Bolzano, al fine di garantire il pareggio del proprio bilancio dell'esercizio 1952 è autorizzato ad applicare le seguenti supercontribuzioni sui limiti stabiliti dalle vigenti leggi:

a) limitatamente all'anno 1952:

il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;

il 100% sulla sovrimposta terreni;

il 70% sull'imposta valore locativo.

b) limitatamente al periodo 1. gennaio incl. 20 luglio 1952:

Bevande

l'87,50% per vini comuni, vinello, mezzo vino, posca e agresto, sidro e altre bevande fermentate e ricavate dalla frutta, mosto naturale e mosto cotto, mosto concentrato, uva fresca destinata alla vinificazione;

il 100% per i vini fini;

il 150% per i vini spumanti in bottiglia.

Altri commestibili:

il 66,50% per il pesce conservato: tonno, tonnetto, ecc.; cioccolato in polvere o tavolette destinate al consumo, biscotti ed altri prodotti similari comuni;

il 70% per cioccolato;

il 100% per pasticceria fresca, confetture, dolci in genere e biscotti fini, gelati.

Generi diversi:

il 20% per i mobili in legno comune e ferro;

il 60% per i mobili di qualità fine e di qualità finissima, profumerie solide, liquide non alcoliche, liquide alcoliche, pellicceria di capra, agnello, capretto, coniglio, gatto, lepre, altre pelli comuni non nominate, lupo, scimmia, leone, tigre, ghepardo e foca, leopardo, volpe fulva comune, ghiottone, marmotta, opossum, gattopardo, puzzola e lince, astrakan, castoro, kinkilla reale, ermellino, colinski, lontra, sealski (foca), martora del Canada, pekan, volpe argentata naturale, zibellino, volpe azzurra naturale, visone, petitgris e altre pelli fine non nominate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 aprile 1953.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA